CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS

presentate il 13 marzo 1997 *

1. In queste tre cause riunite la Commissione chiede che si dichiari, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per attuare talune direttive relative alle sostanze pericolose, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato.

2. La causa C-356/96 riguarda la direttiva della Commissione 22 luglio 1991, 91/410/CEE, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1].

3. L'articolo 2, n. 1, della direttiva 91/410 dispone che:

«Entro il 1° agosto 1992 gli Stati membri adottano e pubblicano i testi delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni saranno d'applicazione al più tardi entro il 1° novembre 1992».

4. La causa C-313/96 riguarda la direttiva della Commissione 27 aprile 1993, 93/21/CEE, recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE [2].

5. L'articolo 2, n. 1, della direttiva 93/21 dispone che:

«Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, tranne quelle relative ai contenitori mobili di gas contenenti butano, propano o gas liquefatto di petrolio. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

6. La causa C-358/96 riguarda la direttiva della Commissione 29 ottobre 1993, 93/90/CEE, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'allegato 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva del Consiglio 67/548/CEE [3].

* Lingua originale: l'inglese.

1 — GU L 228, pag. 67.

2 — GU L 110, pag. 20.

3 — GU L 277, pag. 33.

7. L'articolo 2, n. 1, della direttiva 93/90 dispone che:

«Gli Stati membri emanano e pubblicano le disposizioni necessarie ai fini dell'osservanza della presente direttiva entro il 31 ottobre 1993 dandone immediata comunicazione alla Commissione».

8. Il Belgio non contesta la sua mancata attuazione delle direttive ed eccepisce in ciascuna causa che adotterà presto le misure necessarie.

9. Ne consegue che la Commissione ha diritto di ottenere quanto chiede.

Conclusioni

10. Di conseguenza ritengo che la Corte debba:

1) dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per attuare:

— la direttiva della Commissione 22 luglio 1991, 91/410/CEE, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

— la direttiva della Commissione 27 aprile 1993, 93/21/CEE, recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e

— la direttiva della Commissione 29 ottobre 1993, 93/90/CEE, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'allegato 13, paragrafo 1, quinto trattino della direttiva del Consiglio 67/548/CEE,

il Regno del Belgio non ha adempiuto gli obblighi impostigli dal Trattato;

2) condannare il Regno del Belgio alle spese del procedimento.